



IL SEGRETARIO GENERALE

Circolare protocollo n. 2875

Pescia, 28 gennaio 2020

**AI DIRIGENTI
ALLE P.O.**

**p.c.
AL SINDACO
AGLI ASSESSORI**

OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA 2020: EVIDENZIAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI

Con L. 27 dicembre 2019, n. 160 è stata approvata la “Finanziaria 2020”.

Credo sia utile ed opportuno l'evidenziamento di alcune disposizioni dal rilevante impatto pratico e gestionale. Riporto, quindi, quelle che al sottoscritto sono sembrate più interessanti.

Ciò non esime, ovviamente, dirigenti e funzionari a conoscere tutte le disposizioni della Finanziaria riguardanti il rispettivo settore di attività.

Suggerisco, inoltre, la lettura e/o consultazione della relazione dell'IFEL (Fondazione ANCI) del 20 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 16) NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI*”.

DISPOSIZIONI VARIE

1. CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI **CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI (COMMI 29-37)**

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

POPOLAZIONE CONTRIBUTO

Fino a 5.000 abitanti Euro 50.000

Da 5.001 a 10.000 abitanti Euro 70.000

Da 10.001 a 20.000 abitanti Euro 90.000

Da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 130.000

Comune di Pescia – Il Segretario Generale – Piazza Mazzini 1 – 51017 Pescia (Pt)
tel. 0572 492225 e-mail: segretario@comune.pescia.pt.it

Da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 170.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti Euro 210.000
Superiore a 250.000 abitanti Euro 250.000

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun Comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti.

L'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.

Il monitoraggio delle opere è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».

I Comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Opere pubbliche». Il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (COMMI 38–39)

Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.

Le richieste di contributo al Ministero dell'interno vanno presentate entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
- b) ciascun Comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
- d) I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici ed efficientamento energetico, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.

L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di finanziamento:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA (COMMI 42–43)

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla **riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale**, nonché al miglioramento della **qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale**, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto.

COFINANZIAMENTO INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLISTICA (COMMI 47 – 50)

Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed unioni di Comuni.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle unioni di Comuni delle risorse

I Comuni e le unioni di Comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

FONDO PROGETTAZIONE (COMMI 51–58)

Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:

- a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
- b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle

scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (COMMI 258 – 260)

Al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi.

I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA (COMMI 59 – 61)

Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di **messa in sicurezza**, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di **edifici** di proprietà dei Comuni destinati ad **asili nido e scuole dell'infanzia**, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Il fondo è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

- a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Per la realizzazione degli interventi, i Comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei Comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.

2. PERSONALE E PUBBLICAZIONE DATI:

Il nuovo art. 19 del D.Lgs. 33/2013 è il seguente :

Art. 19 Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al

presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#)

3. PERSONALE : UTILIZZO DI GRADUATORIE :

Il comma 147 della finanziaria 2020 prevede:

Art. 1 - Comma 147

147. *Le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:*

a) *le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;*

b) *le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;*

c) *le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.*

4. PERSONALE E SANZIONI PER OMESSA PUBBLICAZIONE DATI

Il comma 147 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 163

163. *Al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'[articolo 46](#), il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»;

b) *all'[articolo 47](#):*

1) *il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2»;

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;

3) *al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».*

5. LAVORI PUBBLICI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA

Il comma 259 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 259

259. *Al fine di cui al [comma 258](#), per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'[articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo](#)*

18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.

6. LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA SCOLASTICA

Il comma 260 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 260

260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. SERVIZI DI SPORTELLO E LOCALI PER SERVIZI ALL'UTENZA :

I commi 348, 349 e 351 della finanziaria 2020 prevedono :

Art. 1 - Comma 348

348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri

Art. 1 - Comma 349

349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

Art. 1 - Comma 351

351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

8. PERSONALE E LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Il comma 495 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 495

495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.

9. TASI : RISTORO PER SUA INTRODUZIONE

Il comma 554 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 554

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019,

recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».

10. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Il comma 555 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 555

555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'[articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

11. UNIFICAZIONE IMU/TASI e NUOVA DISCIPLINA IMU (Commi da 738 a 783)

Il comma 738 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 738

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

12. CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' (Commi da 816 a 836)

Il comma 816 della finanziaria 2020 prevede :

Art. 1 - Comma 816

816. A decorrere **dal 2021** il **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « **canone**», è **istituito dai comuni**, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e **sostituisce**: la **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, il **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, **l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni**, il **canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari** e il **canone** di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle **strade di pertinenza dei comuni** e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Aronica
firmato in originale